

DICHIARAZIONE DEI REDDITI PERSONE FISICHE 2017 NOVITÀ

1. Composizione del Mod. Redditi Persone Fisiche 2017

2. Soggetti obbligati a presentare il Mod. Redditi Persone Fisiche 2017

3. Presentazione della dichiarazione dei redditi

4. Termini di versamento delle imposte - Novità

5. Possibilità di rateazione

6. Versamenti per i non titolari di partita Iva

7. Versamenti rateizzati per i titolari di partita Iva

8. Soggetti che si possono avvalere della compensazione

9. Crediti derivanti dal Mod. Redditi 2017

10. Limite massimo compensabile

11. Scelta della compensazione

Studio Associato Trombetta Teruggia

12. Mod. Redditi Persone Fisiche 2017 – Novità

Con **Provvedimento** del Direttore dell'Agenzia delle Entrate **31.1.2017**, modificato dal **Provvedimento 9.2.2017**, è stato approvato il **modello** di dichiarazione «**Redditi Persone Fisiche 2017**», con le relative istruzioni, che le persone fisiche devono presentare nell'anno **2017**, per il **periodo d'imposta 2016**, ai fini delle **imposte sui redditi** e dell'**Iva**.

Tra le principali novità inserite nel modello rientrano le **agevolazioni** sui **premi di risultato** per i **dipendenti** nel settore privato, i **crediti** derivanti da **dichiarazioni integrative a favore** presentate **oltre il termine** della dichiarazione successiva e il **credito di imposta** per le **erogazioni liberali** destinate alle **scuole** (cd. **school bonus**), il cd. **patent box** per i redditi derivanti dall'utilizzo di **opere dell'ingegno**, brevetti industriali e marchi d'impresa.

Tra le novità di rilievo va segnalata anche quella per cui da quest'anno il modello di dichiarazione viene modificato da Unico a Redditi per via del fatto che **non è più possibile** presentare la **dichiarazione Iva** in **forma unificata** insieme alla dichiarazione dei redditi.

Si segnala, infine, che con **Provvedimento** del Direttore dell'Agenzia delle Entrate **11.4.2017** è stato nuovamente modificato il modello di dichiarazione "Redditi Persone Fisiche 2017" (e relative istruzioni) già approvato in precedenza. Il provvedimento si è reso necessario al fine di rimuovere alcuni **errori materiali riscontrati** dopo la prima pubblicazione sul sito delle Entrate.

1. Composizione del Mod. Redditi Persone Fisiche 2017

Il Mod. Redditi Persone Fisiche 2017 è composto da:

- **Fascicolo 1** (obbligatorio per tutti i contribuenti), suddiviso in:

- **Frontespizio**, costituito da tre facciate: la prima con i dati che identificano il dichiarante e l'informativa sulla privacy, la seconda e la terza che contengono informazioni relative al contribuente e alla dichiarazione;

- **prospetto dei familiari a carico**, Quadri RA (redditi dei terreni), RB (redditi dei fabbricati), RC (redditi di lavoro dipendente e assimilati), RP (oneri e spese), RN (calcolo dell'Irpef), RV (addizionali all'Irpef), CR (crediti d'imposta), RX (compensazioni e rimborsi) e CS (contributo di solidarietà);

- **Fascicolo 2**, che contiene:

- i Quadri necessari per dichiarare i **contributi previdenziali** e **assistenziali** e gli altri redditi da parte dei contribuenti **non obbligati** alla tenuta delle **scritture contabili**, nonché il **Quadro RW** (investimenti all'estero) e il **Quadro AC** (amministratori di condominio);

- le **istruzioni** per la **compilazione della dichiarazione** riservata ai soggetti non residenti;

- **Fascicolo 3**, che contiene i Quadri necessari per dichiarare gli **altri redditi** da parte dei contribuenti **obbligati** alla tenuta delle **scritture contabili**.

I contribuenti che hanno percepito **solo redditi** di **lavoro dipendente**, **terreni** o **fabbricati** compilano il **Fascicolo 1** del Mod. Redditi.

Esempio n. 1 – Compilazione del Mod. Redditi PF 2017

Studio Associato Trombetta Teruggia

Un **lavoratore dipendente** che possiede anche **redditi di fabbricati**, utilizza, oltre al **frontespizio**, anche il **Quadro RC**, per indicare il reddito di **lavoro dipendente**; il Quadro RB, per indicare il reddito di **fabbricati**, e i Quadri RN e RV per il calcolo dell'**Irpef** e delle **addizionali regionale e comunale**.

2. Soggetti obbligati a presentare il Mod. Redditi Persone Fisiche 2017

Sono **obbligati** alla **presentazione** del Mod. Redditi Persone Fisiche 2017:

- i soggetti **obbligati** alla **tenuta** delle **scritture contabili** (come, in genere, i **titolari di partita Iva**), anche nel caso in cui non abbiano conseguito **alcun reddito**;
- i lavoratori **dipendenti** che hanno **cambiato datore di lavoro** e sono in possesso di **più certificazioni di lavoro dipendente o assimilati** (Certificazione Unica 2017), nel caso in cui l'imposta corrispondente al **reddito complessivo superi di oltre euro 10,33 il totale delle ritenute** subite;
- i lavoratori **dipendenti** che direttamente dall'**Inps** o da **altri Enti** hanno percepito **indennità** e somme a titolo di **integrazione salariale** o ad **altro titolo**, se **erroneamente non** sono state effettuate le **ritenute** o se **non** ricorrono le condizioni di **esonero**;
- i lavoratori **dipendenti** a cui il sostituto d'imposta ha riconosciuto **deduzioni dal reddito e/o detrazioni d'imposta non spettanti** in tutto o in parte (anche se in possesso di una sola Certificazione Unica 2017);
- i lavoratori dipendenti che hanno percepito **retribuzioni e/o redditi da privati non obbligati per legge** ad effettuare **ritenute d'acconto** (per esempio collaboratori familiari, autisti e altri addetti alla casa);
- i lavoratori **dipendenti** ai quali il **sostituto d'imposta non** ha **trattenuto il contributo di solidarietà** (art. 2, co. 2, D.L.13.8.2011, n. 138, conv. con modif. dalla L. 14.9.2011, n. 148);
- i contribuenti che hanno conseguito redditi sui quali **l'imposta si applica separatamente** (ad esclusione di quelli che **non devono** essere **indicati** nella **dichiarazione** – come le indennità di fine rapporto ed equipollenti, gli emolumenti arretrati, le indennità per la cessazione dei rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, anche se percepiti in qualità di eredi – quando sono **erogati** da soggetti che hanno l'**obbligo** di effettuare le **ritenute alla fonte**);
- i **lavoratori dipendenti e/o percettori** di redditi a questi assimilati ai quali **non** sono state **trattenute** o **non** sono state **trattenute** nella **misura dovuta** le **addizionali comunale e regionale all'Irpef**. In tal caso l'obbligo sussiste **solo** se l'importo dovuto per **ciascuna addizionale supera euro 10,33**;
- i contribuenti che hanno conseguito **plusvalenze e redditi di capitale** da assoggettare ad **imposta sostitutiva** da indicare nei **Quadri RT e RM**.

3. Presentazione della dichiarazione dei redditi

Sulla base delle disposizioni del D.P.R. 22.7.1998, n. 322, e successive modifiche, il Mod. Redditi PF 2017 deve essere **presentato** entro i termini seguenti:

- **dal 2.5.2017 al 30.6.2017** se la presentazione viene effettuata in forma **cartacea** per il tramite di un **ufficio postale**;
- **entro il 30.9.2017** se la presentazione viene effettuata per via **telematica**, **direttamente** dal contribuente ovvero se viene trasmessa da un **intermediario abilitato** alla trasmissione dei dati.

I termini che scadono di sabato o in un giorno festivo sono prorogati al primo giorno feriale successivo.

Sono **esclusi** da tale obbligo e, pertanto, possono presentare il Modello redditi persone fisiche 2017 **cartaceo** i contribuenti che:

- pur possedendo redditi che possono essere dichiarati con il Mod. 730, **non possono presentarlo**;

Studio Associato Trombetta Teruggia

- pur potendo presentare il Mod. 730, devono dichiarare **alcuni redditi** o **comunicare dati** utilizzando i relativi Quadri del Mod. Unico (**RM, RT, RW**);
- **devono presentare** la dichiarazione **per conto di contribuenti deceduti**.

4. Termini di versamento delle imposte - Novità

Tutti i versamenti a saldo che risultano dalla dichiarazione, compresi quelli relativi al **primo acconto**, devono essere eseguiti **entro il 30.6.2017** ovvero **entro il 30.7.2017**.

I contribuenti che scelgono di versare le imposte dovute (saldo per l'anno 2016 e prima rata di acconto per il 2017) nel periodo **dal 30.6.2017 al 31.7.2017** devono applicare sulle somme da versare la **maggiorazione dello 0,40%** a titolo di interesse corrispettivo.

I termini che scadono di sabato o in un giorno festivo sono prorogati al primo giorno feriale successivo.

I contribuenti **titolari di partita Iva** sono obbligati ad effettuare i **versamenti** in via **telematica** con le seguenti modalità:

- **direttamente:**
 - mediante lo stesso **servizio telematico** utilizzato per la presentazione telematica delle **dichiarazioni fiscali**;
 - ricorrendo ai servizi di **home banking** delle banche e di Poste Italiane;
 - utilizzando i servizi di **remote banking** (CBI) offerti dal **sistema bancario**;
 - tramite gli **intermediari abilitati** al servizio telematico Entratel che aderiscono ad una **specifica convenzione** con l'Agenzia delle Entrate e utilizzano il software fornito loro **gratuitamente** dall'Agenzia delle Entrate o che si avvalgono dei servizi on line offerti dalle banche e da Poste Italiane.

I contribuenti **non titolari di partita Iva** possono effettuare i versamenti su **modello cartaceo** (presso qualsiasi sportello di banche convenzionate, uffici postali, agenti della riscossione), oppure possono adottare le **modalità telematiche** di versamento utilizzando i servizi online dell'Agenzia delle Entrate o del sistema bancario e postale.

5. Possibilità di rateazione

Tutti i contribuenti possono versare in **rate mensili** le somme dovute a titolo di **saldo** e di **acconto** delle imposte (compresi i contributi risultanti dal **Quadro RR** relativi alla quota eccedente il minimale), ad **eccezione dell'acconto di novembre**, che deve essere versato in **un'unica soluzione**.

In ogni caso il pagamento rateale deve essere **completato** entro il **mese di novembre**.

La rateazione **non deve necessariamente riguardare tutti** gli importi. Ad esempio, è possibile rateizzare il primo acconto Irpef e versare in un'unica soluzione il saldo, o viceversa.

I dati relativi alla rateazione devono essere inseriti nello spazio «Rateazione/Regione/Provincia» del modello di versamento F24.

6. Versamenti per i non titolari di partita Iva

Studio Associato Trombetta Teruggia

I contribuenti **non titolari di partita Iva** possono effettuare il pagamento della **prima rata** entro il **30.6.2017** ovvero entro il **31.7.2017**, maggiorando l'importo dovuto dello **0,40%** a titolo d'**interesse corrispettivo**. Per le rate successive si applicano gli interessi indicati nella Tabella n. 1.

Tabella n. 1 – Interessi da versare sulle rate successive alla prima				
Rata	Versamento	Interessi percentuali	Versamento (*)	Interessi percentuali
1°	30 giugno	0,00	31 luglio	0,00
2°	31 luglio	0,33	31 agosto	0,33
3°	31 agosto	0,66	2 ottobre	0,66
4°	2 ottobre	0,99	31 ottobre	0,99
5°	31 ottobre	1,32	30 novembre	1,32
6°	30 novembre	1,65		
(*) In questo caso l'importo da rateizzare deve essere preventivamente maggiorato dello 0,40%.				

7. Versamenti rateizzati per i titolari di partita Iva

I contribuenti **titolari di partita Iva** possono anch'essi effettuare il pagamento della **prima rata** entro il **30.6.2017**, ovvero entro il **31.7.2017**, **maggiorando** l'importo dovuto dello **0,40%** a titolo d'**interesse corrispettivo**. Per le rate successive si applicano gli interessi indicati nella Tabella n. 2.

Tabella n. 2 – interessi da versare sulle rate successive alla prima				
Rata	Versamento	Interessi percentuali	Versamento (*)	Interessi percentuali
1°	30 giugno	0,00	31 luglio	0,00
2°	17 luglio	0,18	21 agosto	0,18
3°	21 agosto	0,51	18 settembre	0,51
4°	18 settembre	0,84	16 ottobre	0,84
5°	16 ottobre	1,17	16 novembre	1,17
6°	16 novembre	1,50		
(*) In questo caso l'importo da rateizzare deve essere preventivamente maggiorato dello 0,40%.				

Il modello di pagamento unificato F24 permette di indicare in **apposite sezioni** sia gli **importi a credito** utilizzati sia gli **importi a debito dovuti**. Il pagamento si esegue per la **differenza** tra **debiti** e **crediti**.

La **compensazione** dei crediti prevede due modalità operative:

- la prima, detta «**verticale**», che consente di recuperare crediti sorti in periodi precedenti con **debiti della stessa imposta**;
- la seconda, detta «**orizzontale**», introdotta con l'art. 17, D.Lgs. 9.7.1997, n. 241, concede la facoltà di compensare debiti e crediti nei confronti anche di **diversi enti impositori** (Stato, Inps, enti locali, Inail, Enpals).

8. Soggetti che si possono avvalere della compensazione

Possono avvalersi della **compensazione** tutti i **contribuenti** a favore dei quali risulti un **credito d'imposta** dalla dichiarazione e dalle denunce periodiche contributive. In particolare, per quanto riguarda i **crediti contributivi**, possono essere versate in modo unitario, in compensazione con i predetti crediti, le somme dovute, per esempio, all'**Inps** da **datori di lavoro**, **committenti** di lavoro parasubordinato e **concedenti** e dagli iscritti alle **gestioni speciali artigiani e commercianti** e alla **gestione separata** dell'**Inps**.

Studio Associato Trombetta Teruggia

È **compensabile anche l'Iva** che risulti dovuta per l'**adeguamento del volume d'affari** dichiarato ai **parametri** e ai risultati degli **studi di settore**.

9. Crediti derivanti dal Mod. Redditi 2017

I crediti che risultano dal Mod. Redditi PF 2017 possono essere utilizzati per **compensare debiti dal giorno successivo** a quello della **chiusura del periodo di imposta** per cui deve essere presentata la dichiarazione da cui risultano i suddetti crediti. In via di principio, quindi, tali crediti possono essere utilizzati in compensazione a partire dal mese di **gennaio**, purché sussistano le seguenti **condizioni**:

- il **contribuente** sia in grado di **effettuare i conteggi** relativi;
- il **credito** utilizzato per effettuare la **compensazione** sia quello **effettivamente spettante** sulla base delle dichiarazioni presentate successivamente.

10. Limite massimo compensabile

Il **visto di conformità non è richiesto** con riferimento ai **crediti d'imposta** derivanti da **agevolazioni**, ad **eccezione** di quelli il cui presupposto è riconducibile alle **imposte sui redditi** e alle relative **addizionali**. Va rilevato che, in riferimento a quest'ultima tipologia di crediti d'imposta, **non è necessario il visto di conformità** per l'utilizzo del credito residuo derivante dalla precedente dichiarazione, sempre che non siano maturati e utilizzati crediti nuovi di importo superiore al limite oltre il quale è richiesto il visto di conformità.

A partire dall'anno 2014 il **limite massimo** dei crediti di imposta rimborsabili in conto fiscale e/o compensabili è di **euro 700.000 per ciascun anno solare**.

Qualora l'importo dei crediti spettanti sia **superiore** a tali limiti, la **somma in eccesso** può essere **chiesta a rimborso** nei modi ordinari oppure può essere portata **in compensazione nell'anno solare successivo**.

È importante ricordare che l'**importo dei crediti** utilizzati per **compensare** debiti relativi alla **stessa imposta non ha rilievo** ai fini del **limite massimo** di euro 700.000, anche se la compensazione viene effettuata attraverso il Mod. F24.

È consentito **ripartire liberamente le somme a credito** tra **importi a rimborso** e **importi da compensare**.

11. Scelta della compensazione

Il contribuente può utilizzare gli **importi a credito** non chiesti a rimborso sia **in diminuzione** degli importi **a debito** della medesima imposta sia **in compensazione** ai sensi del D.Lgs. 241/1997, utilizzando il Mod. F24.

I **crediti Inps** risultanti dal Mod. DM10/2 possono essere **compensati nel modello F24** a partire dalla data di **scadenza della presentazione** della denuncia da cui emerge il credito contributivo, a condizione che il contribuente non ne abbia richiesto il rimborso nella **denuncia stessa**, barrando l'apposita casella del Quadro I.

La compensazione può essere effettuata **entro 12 mesi** dalla data di **scadenza della presentazione** della denuncia da cui emerge il credito.

Possono essere compensati, inoltre, i crediti risultanti dalla **liquidazione** effettuata nel **Quadro RR** del Mod. Redditi PF 2017 relativo agli iscritti alle **gestioni speciali artigiani e commercianti** e ai **professionisti** senza cassa iscritti alla **gestione separata lavoratori autonomi** dell'Inps.

La compensazione può essere effettuata **fino alla data di scadenza** di presentazione della **dichiarazione successiva**.

Studio Associato Trombetta Teruggia

I **crediti Inail** utilizzabili in compensazione sono quelli risultanti dall'**autoliquidazione** dell'**anno in corso**. Tali crediti possono essere compensati **fino al giorno precedente** la successiva autoliquidazione.

12. Mod. Redditi Persone Fisiche 2017 - Novità

Le **istruzioni** allegate al Mod. Redditi PF 2017 evidenziano quali sono le principali novità, che si riportano sinteticamente:

- **premi di risultato** : i co. da 182 a 189 dell'art. 1, L. 28.12.2015, n. 208 (Legge di Stabilità 2016), introducono, in via **permanente**, una disciplina tributaria specifica per gli **emolumenti retributivi** dei **lavoratori dipendenti privati** di ammontare variabile e la cui corresponsione sia legata ad **incrementi di produttività, redditività, qualità, efficienza e innovazione**, misurabili e verificabili, nonché per le **somme** erogate sotto forma di **partecipazione** agli **utili** dell'impresa. È inoltre modificata la nozione di alcuni valori, somme e servizi percepiti o goduti dal dipendente ed esclusi dall'imposizione Irpef ai sensi del D.P.R. 22.12.1986, n. 917. Il nuovo regime tributario di cui ai citati co. da 182 a 189 concerne:

– sotto il **profilo oggettivo**, le **somme** ed i **valori corrisposti** in esecuzione di **contratti collettivi territoriali** o **aziendali** stipulati da associazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale o di contratti collettivi aziendali stipulati dalle rappresentanze sindacali aziendali delle suddette associazioni ovvero dalla rappresentanza sindacale unitaria;

– sotto il **profilo soggettivo**, i **titolari di reddito da lavoro dipendente privato** di importo **non superiore**, nell'**anno precedente** a quello di percezione, a **50.000 euro**.

Il regime tributario specifico consiste, salva l'ipotesi di espressa rinuncia al medesimo da parte del lavoratore, in un'**imposta sostitutiva** dell'Irpef e delle relative addizionali regionali e comunali, **pari al 10%**, entro il limite di **importo complessivo** del relativo **imponibile** pari a **2.000 euro lordi**, ovvero a **2.500 euro** per le imprese che **coinvolgano pariteticamente i lavoratori nell'organizzazione del lavoro**.

È specificato che **rientrano** nei valori e somme in oggetto anche quelli corrisposti (in esecuzione dei suddetti contratti collettivi) con riferimento a **periodi obbligatori di congedi di maternità**.

Se i premi sono stati erogati sotto forma di **benefit** o di **rimborso di spese di rilevanza sociale** sostenute dal lavoratore **non si applica alcuna tassazione**, altrimenti si applica un'**imposta sostitutiva** dell'Irpef e delle addizionali, pari al **10%** sulle **somme percepite** (Quadro RC, rigo RC4);

- **regime speciale** per i **lavoratori impatriati**: per i lavoratori che si sono **trasferiti in Italia** concorre alla formazione del **reddito complessivo** soltanto il **70%** del **reddito di lavoro dipendente** prodotto nel nostro Paese;
- **assicurazioni** a tutela delle **persone con disabilità grave**: a decorrere dal periodo d'imposta 2016, per le assicurazioni aventi per oggetto il **rischio di morte** finalizzate alla **tutela delle persone con disabilità grave**, è **elevato a euro 750** l'importo massimo dei **premi** per cui è possibile fruire della **detrazione del 19%**;
- **erogazioni liberali** a **tutela delle persone con disabilità grave**: a decorrere dall'anno d'imposta 2016 è possibile fruire della **deduzione del 20%** delle erogazioni liberali, delle donazioni e degli altri atti a titolo gratuito, complessivamente **non superiori a 100.000 euro**, a favore di **trust** o **fondi speciali** che operano nel settore della **beneficienza**;
- **school bonus**: per le erogazioni liberali di ammontare **fino a 100.000 euro** effettuate nel corso del 2016 in favore degli **istituti del sistema nazionale d'istruzione** è riconosciuto un **credito d'imposta** pari al **65%** delle erogazioni effettuate, che sarà ripartito in **3 quote annuali di pari importo**;
- **credito d'imposta** per **videosorveglianza**: è riconosciuto un credito d'imposta per le spese sostenute nel 2016 per la **videosorveglianza** dirette alla **prevenzione di attività criminali**;

Studio Associato Trombetta Teruggia

- **detrazione delle spese di arredo di immobili di giovani coppie:** alle giovani coppie, anche conviventi di fatto da almeno 3 anni, in cui uno dei due componenti **non** abbia **più di 35 anni** e che nel **2015** o nel **2016** abbiano acquistato un immobile da adibire a propria abitazione principale, è riconosciuta la detrazione del 50% delle spese sostenute, **entro** il limite di **16.000 euro**, per l'**acquisto di mobili nuovi** destinati all'**arredo dell'abitazione principale**;
- **detrazione delle spese per canoni di leasing per l'abitazione principale:** è riconosciuta la **detrazione** del **19%** dell'importo dei canoni di leasing pagati nel 2016 per l'acquisto di unità immobiliari da destinare ad abitazione principale ai contribuenti che alla data di stipula del contratto avevano un **reddito non superiore a 55.000 euro**;
- **detrazione dell'Iva pagata nel 2016 per l'acquisto di abitazioni** in classe energetica **A** o **B**: a chi nel 2016 abbia acquistato un'**abitazione di classe energetica A o B** è riconosciuta la **detrazione del 50%** dell'**Iva** pagata nel 2016;
- **detrazione delle spese per dispositivi multimediali per il controllo da remoto:** è riconosciuta la **detrazione del 65%** delle **spese sostenute** nel **2016** per acquisto, installazione e messa in opera di **dispositivi multimediali** per il **controllo da remoto** degli impianti di **riscaldamento e/o produzione acqua calda e/o climatizzazione** delle unità abitative;
- **utilizzo del credito da integrativa a favore ultrannuale:** da quest'anno è possibile indicare l'importo del **maggior credito** o del **minor debito**, non già chiesto a rimborso, risultante dalla **dichiarazione integrativa a favore presentata oltre il termine di presentazione della dichiarazione dei redditi** relativa all'anno d'imposta successivo.